



Alle aziende elettriche

Vs. riferimento:
Ns. riferimento:
Collab. responsabile:
Berna, 10.03.2016

Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix del fornitore su www.etichettatura-elettricit.ch

Gentili signore, egregi signori,

dal 1.1.2009 è operativa la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). Versando il "supplemento RIC" rispettivamente il supplemento di rete i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi RIC. Attualmente il supplemento ammonta a 1,3 ct./kWh, di cui 1,2 ct./kWh sono destinati alla promozione della produzione di elettricità da nuove energie rinnovabili e 0,1 ct./kWh per la riduzione degli effetti negativi dello sfruttamento della forza idrica.

L'ordinanza sull'energia (OEn) descrive l'etichettatura dell'elettricità nell'appendice 4. Dal 2009 sull'etichettatura dell'elettricità deve figurare la riga «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Nel 2015 sono stati prodotti, nell'ambito della RIC, 1'962'781'209 kWh, corrispondenti a una quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 3,5%.

Per il 2015 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, sull'etichettatura dell'elettricità, la seguente riga (con relativa nota a piè di pagina):

	totale	dalla Svizzera
Elettricità che beneficia di misure di promozione¹	3,5%	3,5%

¹ **Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45,3% forza idrica, 20,0% energia solare, 3,2% energia eolica, 31,5% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia**

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità è illustrato nella figura 1 nell'appendice.

La rubrica «Vettori energetici non omologabili» può essere ridotta della percentuale del valore di «elettricità che beneficia di misure di promozione».



Maggiori informazioni in merito all'etichettatura dell'elettricità sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'energia (www.ufe.admin.ch – Temi – Approvvigionamento elettrico – Garanzie di origine ed etichettatura).

Secondo quanto disposto dall'ordinanza sull'energia (art. 1a cpv. 4 OEn), tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il loro rispettivo mix del fornitore su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine dell'anno civile seguente. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Swissgrid, ha allestito il sito web www.etichettatura-elettricità.ch. Vi preghiamo di registrare il vostro mix del fornitore direttamente sul vostro accesso online nel ruolo di «fornitore di corrente» nel sistema di garanzie di origine di Swissgrid (www.guarantee-of-origin.ch), che sarà poi pubblicato automaticamente sul summenzionato sito web. **I fornitori di energia elettrica che non registrano in tempo il mix del fornitore, possono essere multati secondo l'articolo 28, lettera c dell'ordinanza sull'energia.**

In caso di domande vi preghiamo di inviare un'e-mail a: kev-hkn@swissgrid.ch
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Distinti saluti

Ufficio federale dell'energia UFE

firma i.V. H.P. Nützi

Daniel Büchel
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

